

La presente deliberazione viene affissa il 13 GIU. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 338 del 09 GIU. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Romanelli Francesco +1 C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno NOVE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dr. Pasquale Grimaldi | - Assessore | _____ <i>ASSENTE</i> _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ <i>ASSENTE</i> _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ <i>ASSENTE</i> _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ <i>ASSENTE</i> _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 8-15/05/06 i sigg. Romanelli Francesco +1 agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale l'applicazione dei ccnl e dei C.I.R.L.;

Con determina n. 429/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 8-15/05/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 429/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n .429/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorsi notificati il 8-15/05/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 434 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 13 GIU. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 GIU. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 03 LUG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 03 LUG. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 03 LUG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per		il	prot. n.	<u>Es 5119</u>
2 SETTORE <u>AVVERTIVITA'</u>		il	prot. n.	<u>4.7.06</u>
SETTORE _____		il	prot. n.	_____
SETTORE _____		il	prot. n.	_____
Revisori dei Conti		il	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione	<u>4584</u>	il	prot. n.	_____
<u>conf. Capigruppo</u>	<u>25.6.06</u>	il	prot. n.	_____

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Provincia
R.G. 907/05
PUBBL. CON
ALL. ORIGIN.



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

BOVINO PELLEGRINO nato il 25.9.1944 C.F. BVN PLG 44P25

G386D, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. *O. De Angelis*
R. Federici

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado che in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li *17-2-2006*

ricorrente

resistente

Bovino Pellegrino
Autentico
Oreste

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n.
Del

Settore Avvocatura

Prot. n. *11.5.06*

Del *11.5.06*



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr.Prot.0013901 Data 09/05/2006

Oggetto RICORSO EX ART.414 BOVINI

PELLEGRINO CONTRO PROV

Dest. Avvocatura Settore; [...]



Legal
Aggi cost.

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.* "

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

13141313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente BOVINO PELLEGRINO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente BOVINO PELLEGRINO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 13/1/2004 il sig. BOVINO PELLEGRINO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, *il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **BOVINO PELLEGRINO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.103.9 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.310,48 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale UIPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li BOVINO PELLEGRINO

Avv. Oreste Di Angelis



Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali

Bovino Pellegrino

2001		Paga avut	Pag da av.	Diff.
Giornate	Mese	48,09	48,36	0,27
	Genn			0
	Febb		0	0
	Marz		0	0
13gg.	Apr	625,17	628,68	3,51
25gg	Mag	1202	1209	7
25gg	Giugno	1202,25	1209	6,75
	Lugl			0
	Agos	0	0	0
22gg	Sett.	1057,98	1063,92	5,94
26gg	Ott.	1250,34	1257,36	7,02
22gg	Nov.	1057,98	1063,92	0
	Dic.	0	0	0
	13^	0	0	0
	14^	0	0	0
133gg.	Totale			30,22

Passaggio a tempo indeterminato da Febbraio

2002		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
	Genn			907,98		
	Febb		579,82	593,67	13,85	
	Marz		886,787	907,98	21,193	
2gg fest	Apr		857	877,355769	20,356	1,62
1gg fest	Mag		891,28	912,45	21,17	0,81
	Giugno		891,28	912,45	21,17	
	Lugl		891,28	915,43	24,15	
2gg fest	Agos		894,24	933,72	39,48	1,62
	Sett.		894,24	933,72	39,48	
	Ott.		894,24	933,72	39,48	
1gg fest	Nov.		894,24	933,72	39,48	0,81
2gg fest	Dic.		894,244	933,72	39,48	1,62
	13^		819,72	855,91	39,48	
	14^		371,355	380,1875	8,8325	
	Totale					374,0812692

2003		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg fest.	Genn		825,035654	841,1542308	16,1186	1,4
	Febb		860,914	877,72	16,806	
	Marz		932,649	950,87	18,221	
2gg fest.	Apr		932,646	950,87	18,224	1,4
	Mag.		932,646	950,87	18,224	
	Giugno		932,646	950,87	18,224	
	Lugl		932,648	950,87	18,222	
2 gg fest	Agos		932,649	950,87	18,221	1,4
	Sett.		932,646	950,87	18,224	
	Ott.		932,646	950,87	18,224	
1gg fest.	Nov.		923,646	950,87	18,224	0,7
3gg fest	Dic.		923,646	950,87	18,224	2,1
	13^		911	950,87	39,87	
	14^		894,244	950,87	56,626	
	Totale					318,652577

UNA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE DA AVERE

816,55

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1023,13

Bovino Pellegrino Operaio Qualificato 2 livello
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	1011,036	1031,82	20,784	
	Marz	933,264	952,4492308	19,18523077	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
1gg fest	Lugl	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Agos	1051,18	1071,68	20,5	
	Sett.	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Ott.	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Nov.	1051,18	1071,68	20,5	
2gg fest	Dic.	1051,18	1071,68	20,5	1,58
	13^	1051,176	1071,68	20,504	
	14^	700,568	714,4533333	13,88533333	
Totale					287,3525641

	287,35
Riepilogo dal 1999 al 2003	1023,13
Totale	1310,48



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27-2-06

Il Funzionario di Cancelleria

PFO

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Benevento, 9-3-06

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

PFO

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 30-6-06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, li 10-3-06 IL GIUDICE DEL LAVORO

PFO

E' copia conforme all'originale

Benevento li 26-4-06

IL CANCELLIERE



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE RG 913/06

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
15 MAG 2006



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

ROMANELLI FRANCESCO nato il 29,8,1959 a SOLOPACA (Bn) C.F. RMN FNC 59M29 I809W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. Amadeo Angelo
R. Federici

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendovi ogni più ampia facoltà potestativa compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin d'ora per fermo e rato il Vostro operato.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

resistente

Benevento, li 1-2-06
Romanelli
Francesco
Autore
Goly

SSS

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 4219
Del. 17.5.06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014476 Data 16/05/2006
Oggetto RICORSO PER C/DI ROMANELLI FRANCESCO CONTRO PROV. Dest. Avvocatura Settore; [...]

131321313
1980
1980

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*



Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di

lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro, 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con

decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a



³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*

9. L’attuale ricorrente ROMANELLI FRANCESCO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente ROMANELLI FRANCESCO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 13/12/2003 il sig. ROMANELLI FRANCESCO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata ~~corresponsione~~ degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.



Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL - CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente ROMANELLI FRANCESCO a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento - in funzione di Giudice del lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.181,72 oltre all'Una Tantum pari a € 206.58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.388,30 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li ROMANELLI FRANCESCO

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13 [^]	953,662	994,5191667	40,8572	
	14 [^]	432,03	441,775	9,745	
Totale					419,5203974

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13 [^]	1081,99	1104,83	22,84	
	14 [^]	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,117692

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
23gg.	Giugno	1286,85	1291,68	4,83	
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
24gg.	Sett.	1342,8	1347,84	5,04	
17gg	Ott.	951,15	954,72	3,57	
	Nov.			0	
5gg	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13 [^]	0	0	0	
	14 [^]	0	0	0	
Totale					33,81

UNA TANTUM per CIRL ANNO 1999 46,8

UNA TANTUM per CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE **871,0481** ↓

206,58



DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27.02.06

Il Presidente

FTO

Si assegna al Coli. DR DE PIETRO

Benevento, 2.3.06

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

FTO

Il Giudice del Lavoro dott. DE PIETRO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'ora
del 23.06.06. Manda al ricorrente

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge

Benevento, il 9.3.06 IL GIUDICE DEL LAVORO

FTO

Copia conforme all'originale

Il Colloca

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di Romanelli Francesco ho notificato l'avanti esteso ricorso e
pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Stefano Rosaria
IMPEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

15/5/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio ALCO
L'Ufficiale Giudiziario (S3)